SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 213**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 settembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 208, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in elaborazione del segnale.

Scuola di specializzazione in elaborazione del segnale

Art. 209. — È istituita la scuola di specializzazione in elaborazione del segnale presso l'Università di Bari.

La scuola ha lo scopo di fornire una preparazione specialistica sui seguenti temi:

a) processi di acquisizione di segnali mono e multidimensionale;

b) metodi di elaborazione dei segnali mediante procedimenti sia analogici che digitali;

c) applicabilità delle tecniche di elaborazione dei segnali a sistemi di comunicazione, misura e controllo.

La scuola rilascia il titolo di specialista in tecniche di elaborazione del segnale.

Art. 210. — La scuola ha durata di due anni.

Ciascun anno di corso prevede duecento ore di insegnamento e centoventi ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno, per un totale di venti specializzandi.

Art. 211. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola le facoltà di scienze e di ingegneria ed i dipartimenti di fisica e di ingegneria elettrotecnica ed elettronica.

La sede della direzione della scuola è presso il dipartimento di fisica dell'Università di Bari.

Art. 213. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in fisica, ingegneria, matematica e scienze dell'informazione.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso le Università straniere e che sia equipollente ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, a quelli richiesti nei commi precedenti.

Art. 214. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) teoria dei segnali I (*A*);
2) elaborazione del segnale I (*A*);
3-4) due annualità a scelta (tabella).

2° Anno:

5) elaborazione del segnale II (*A*);
6) microprocessori nelle comunicazioni e nel controllo (*A*);
7-8) due annualità a scelta (tabella).

Tabella dei corsi a scelta:

grafica computerizzata (*S*);
sensori e segnali (*S*);
tecniche stumentali (*A*);
impianti di controllo (*S*);
linguaggi di programmazione (*A*);
elaborazione mono e multidimensionale (*S*);
segnali e processi casuali (*S*);
circuiti integrati per l'elaborazione del segnale (*S*);
informazione e codifica (*S*).

Nota. — Due insegnamenti semestrali (*S*) equivalgono ad una annualità (*A*).

Art. 215. — Oltre le lezioni lo specializzando dovrà frequentare esercitazioni ed attività pratiche presso i dipartimenti di fisica e di ingegneria elettrotecnica ed elettronica.

Ai fini della frequenza delle lezioni teoriche e altre attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta presso industrie o laboratori universitari sia nazionali che esteri.

Art. 216. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1989
Registro n. 32 Istruzione, foglio n. 44

89A3980

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1989.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987 recante modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987, con il quale è stato disposto l'adeguamento delle norme statutarie del corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, alla nuova tabella XVIII, dell'ordinamento didattico universitario, relativa a detto corso di laurea;

Considerato che il Consiglio universitario nazionale nella seduta del 25 novembre 1988, ha riesaminato la proposta di modifica dello statuto che ha dato luogo al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987, sopra descritta;

Ritenuto necessario provvedere a rettificare il citato decreto del Presidente della Repubblica secondo il parere del Consiglio universitario nazionale del 25 novembre 1988 sopra detto;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987, di modifica dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è rettificato come di seguito indicato:

8. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica:*

nel corso integrato «malattie dell'apparato digerente» la denominazione dell'insegnamento di «chirurgia apparato digerente» è rettificata in quella di «chirurgia generale»;

nel corso integrato «malattie del sistema endocrino e del metabolismo» la denominazione dell'insegnamento di «endocrinochirurgia» è rettificata in quella di «chirurgia generale».

12. *Area della medicina clinica:*

nel corso integrato «oncologia clinica» è inserito l'insegnamento di «chirurgia generale».

17. *Area delle emergenze medico-chirurgiche:*

nel corso integrato «emergenze medico-chirurgiche» sono inseriti gli insegnamenti di «medicina dei disastri» e «tossicologia clinica d'urgenza».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1989
Registro n. 29 Istruzione, foglio n. 234

89A3979

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Montalbano Jonico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Montalbano Jonico (Matera) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montalbano Jonico (Matera) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Francesco Laganà è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montalbano Jonico (Matera) — al quale la legge assegna venti membri — si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi sfociata nelle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato, nonostante i richiami del prefetto, incapace di provvedere.

Infatti, la seduta del 10 giugno 1989 risultava infruttuosa ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune disponeva, con decreto n. 2224/13.1/Gab. del 13 giugno 1989, notificato a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale, con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta dimissionari, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 20, 21 e successivamente del 29 giugno 1989, risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Montalbano Jonico — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montalbano Jonico (Matera) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Francesco Laganà.

Roma, addì 21 agosto 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A4041

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Ronciglione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ronciglione (Viterbo) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1989 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ronciglione (Viterbo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Salerno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ronciglione (Viterbo) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1989.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, il comitato regionale di controllo, con provvedimento del 22 giugno 1989, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro il termine del 30 giugno 1989, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Nella seduta del 29 giugno 1989, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del sopracitato strumento contabile.

Pertanto, il comitato regionale di controllo nominava un commissario *ad acta* che, con deliberazione n. 5 del 14 luglio 1989, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989.

Il prefetto di Viterbo ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1989, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ronciglione (Viterbo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Salerno.

Roma, addì 21 agosto 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A4042

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Arpino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sant'Arpino (Caserta) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1989 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Arpino (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Angelo Orabona è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sant'Arpino (Caserta) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1989.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo con provvedimento n. 887 del 24 maggio 1989, notificato a tutti i consiglieri, convocava d'ufficio il consiglio comunale per i giorni 3 e 11 giugno 1989 affinché provvedesse al citato adempimento, con l'espressa diffida che, decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni dalla data di prima convocazione, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

In tali sedute, ed in quella del 1° luglio 1989 disposta d'urgenza dalla giunta, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del suddetto documento contabile.

Pertanto, l'organo regionale di controllo, con provvedimento n. 1141 del 4 luglio 1989, nominava un commissario *ad acta* che, in data 6 luglio 1989, approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 1989.

Il prefetto di Caserta ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1989, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Arpino (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Angelo Orabona.

Roma, addì 21 agosto 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A4043

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Montella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Montella (Avellino) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1989 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montella (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Savoia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montella (Avellino) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1989.

Ed invero, con atto n. 101 del 15 marzo 1989, la giunta municipale approvava il predetto documento contabile, ma la relativa deliberazione non veniva successivamente approvata dal consiglio comunale nella seduta di prima convocazione.

Conseguentemente, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 24548 del 12 giugno 1989, nominava un commissario *ad acta* che, con deliberazione n. 1 del 21 giugno 1989, procedeva all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1989.

Il prefetto di Avellino ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1989, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montella (Avellino) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Savoia.

Roma, addì 22 agosto 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A4044

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Petilia Policastro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Petilia Policastro (Catanzaro) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Petilia Policastro (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Antonino De Marco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Petilia Policastro (Catanzaro) — al quale la legge assegna trenta membri — si è determinata da tempo una grave situazione di crisi sfociata nelle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato, nonostante i richiami del prefetto, incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 31 marzo, 27 e 28 aprile, 19 e 26 maggio 1989 risultavano infruttuose ai fini della elezione del sindaco e della giunta.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune, disponeva, pertanto, con decreto n. 474 dell'8 giugno 1989, notificato a tutti i consiglieri, due successive convocazioni d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta dimissionari, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Tali tentativi non avevano, però, esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 20 e 21 giugno 1989, risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del suddetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Petilia Policastro — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Petilia Policastro (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Antonino De Marco.

Roma, addì 22 agosto 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A4045

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Raviscanina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Raviscanina (Caserta) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1989 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Raviscanina (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolino Maddaloni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Raviscanina (Caserta) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1989.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la competente sezione del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 887 del 24 maggio 1989, notificato a tutti i consiglieri, convocava d'ufficio il consiglio comunale per i giorni 3 e 10 giugno 1989, rispettivamente in prima e seconda convocazione, affinché provvedesse al citato adempimento, con l'espressa diffida che, decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni dalla data di prima convocazione si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

In tali sedute l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del suddetto documento contabile.

Pertanto, l'organo regionale di controllo, con atto n. 3825 del 4 luglio 1989, nominava un commissario *ad acta* che, in data 10 luglio 1989, approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989.

Il prefetto di Caserta ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1989 anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Raviscanina ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolino Maddaloni.

Roma, addì 22 agosto 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A4046

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Seveso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Seveso (Milano) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1989 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Seveso (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alberto Ruffo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Seveso (Milano) — al quale la legge assegna trenta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1989.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, il comitato regionale di controllo, sezione di Milano, con decisione n. 1520/Segr. del 5 giugno 1989, invitava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro il 20 giugno successivo.

Scaduto anche tale termine e risultando infruttuosa anche la seduta del 1° luglio 1989, l'organo di controllo, con provvedimento n. 1827 del 27 giugno 1989, nominava un commissario *ad acta* che, in data 11 luglio 1989, approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione per l'esercizio 1989.

Il prefetto di Milano ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1989, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Seveso (Milano) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alberto Ruffo.

Roma, addì 22 agosto 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A4047

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1989.

Scioglimento dell'organo assembleare dell'unità sanitaria locale Torino IV di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che l'organo assembleare dell'unità sanitaria locale Torino IV di Torino non ha provveduto alla elezione del presidente del comitato di gestione, nonostante i ripetuti tentativi diretti a pervenire alla valida elezione del predetto organo per adempiere agli imprescindibili compiti istituzionali e rimuovere, quindi, la conseguente situazione di paralisi amministrativa;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento del comitato di gestione;

Visti gli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale Torino IV di Torino è sciolto.

Art. 2.

L'arch. Ermanno Bonifetto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente ed al comitato di gestione di detta unità socio sanitaria locale.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

L'organo assembleare dell'unità sanitaria locale Torino IV di Torino non ha provveduto, nonostante i richiami all'uopo rivolti dal prefetto, alla elezione del presidente del comitato di gestione.

Infatti, perdurando una situazione di grave paralisi amministrativa, con atto n. 1318 del 20 giugno 1989, il prefetto invitava il predetto organo assembleare a provvedere al citato adempimento entro dieci giorni dalla ricezione dell'invito, a scanso dei provvedimenti di rigore proposti dalla legge.

Tale tentativo aveva esito negativo, in quanto la seduta del 28 giugno 1989 risultava infruttuosa.

Il prefetto di Torino ha, pertanto, proposto lo scioglimento del comitato di gestione della suddetta unità sanitaria locale, disponendone nel contempo la sospensione, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 49, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e n. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento di detto comitato, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad esso imposti dalla legge, in virtù del complessivo dettato dagli articoli 49 della legge n. 833 succitata e 323 della legge comunale e provinciale del 1915.

Mi pregio pertanto di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale Torino IV di Torino ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale stessa nella persona dell'arch. Ermanno Bonifetto.

Roma, addì 22 agosto 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A4048

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 2 settembre 1989.

Approvazione della deliberazione in data 4 marzo 1989 del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari che stabilisce, per il biennio 1990-1991, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi dei periti agrari.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 26, lettera *g)*, della legge 28 marzo 1968, n. 434;

Esaminata la deliberazione in data 4 marzo 1989 con la quale il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari ha stabilito, per il biennio 1990-1991, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi dei periti agrari;

Decreta:

È approvata la deliberazione in data 4 marzo 1989 del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, allegata al presente decreto, che stabilisce, per il biennio 1990-1991, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi dei periti agrari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1989

Il Ministro: VASSALLI

ALLEGATO

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

Deliberazione integrale adottata dal consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, in data 4 marzo 1989, ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 434, sul «Limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi dei periti agrari».

Il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, a norma dell'art. 26, lettera *g)*, della legge 28 marzo 1968, n. 434, ha deliberato, in data 4 marzo 1989, di stabilire, per il biennio 1990-1991, in L. 150.000 (centocinquantamila) il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi dei periti agrari.

Il Presidente: ALUISETTI

Il consigliere segretario: BOTTARO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

Il testo dell'art. 6 della legge n. 434/1968 (Ordinamento della professione di perito agrario) è il seguente:

«Art. 6 (*Attribuzioni del Consiglio nazionale*). Il consiglio del Collegio nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

(*Omissis*);

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi».

89A4028

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 luglio 1989.

Determinazione del numero delle imprese soggette al controllo sistematico delle operazioni di finanziamento FEOGA, nonché dei criteri per il coordinamento e l'espletamento del controllo stesso.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DEL TESORO E PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Vista la direttiva n. 77/435 del Consiglio delle Comunità europee in data 27 giugno 1977, relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA), sezione garanzia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, con il quale è stata recepita nell'ordinamento la direttiva predetta;

Considerato che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, dispone che il numero delle imprese soggette al controllo sistematico delle operazioni di finanziamento nonché i criteri per il coordinamento e l'espletamento del controllo stesso debbano essere annualmente determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Considerato che il menzionato art. 3 fissa al secondo comma i principi per la determinazione del numero delle imprese da assoggettare a controlli sistematici;

Considerato che ai sensi dello stesso art. 3, terzo comma, le imprese assoggettabili a controllo devono essere scelte secondo criteri che garantiscano la rappresentatività nel sistema di finanziamento FEOGA;

Considerato che occorre indicare, ai fini del più efficace controllo, i servizi competenti a soddisfare le richieste di informazione di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 447/1982;

Considerata l'esigenza di ripartire i controlli nell'ambito delle amministrazioni interessate e di individuare i funzionari addetti al controllo secondo i rispettivi settori di competenza;

Considerato che con regolamento CEE n. 1676/85 dell'11 giugno 1985 gli importi fissati in unità di conto (U.C.) per l'applicazione della politica agricola comune sono espressi in ECU mediante il coefficiente di 1,208953 e che, pertanto, occorrendo determinare alla data del 31 dicembre 1988 il controvalore di cui all'art. 2, paragrafo 2, della direttiva n. 77/435, sono applicabili i tassi di conversione agricola che figurano nel regolamento (CEE) n. 2185/88 del Consiglio del 19 luglio 1988, recante modifica del regolamento anzicitato;

Considerato che, data l'estensione dei controlli a tutto il territorio nazionale, gli organi della polizia tributaria chiamati a collaborare agli accertamenti non possono essere individuati in anticipo e dovranno essere quindi designati, in base alle particolari esigenze, dai nuclei di polizia tributaria competenti per territorio;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese da assoggettare al controllo sistematico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, giusta rilevazione fatta per l'anno 1988 dal Ministero delle finanze e da quello dell'agricoltura e delle foreste, sono complessivamente milleottocentosessantatre.

Ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica, durante l'anno 1989, il controllo è svolto nei confronti di novecentotrentadue imprese.

Ai fini del controllo, si considerano imprese le persone i cui introiti o debiti o la loro somma nel sistema FEOGA, sezione garanzia, sono stati, durante l'anno 1988, in base alla conversione in moneta nazionale dell'importo espresso in ECU fissato dall'art. 2, paragrafo 2, della direttiva n. 77/435/CEE, superiori a L. 195.004.000.

Art. 2.

Al coordinamento ed alla programmazione del controllo, sono preposti:

la Direzione generale delle dogane e imposte indirette - Ufficio centrale per i controlli e le contabilità centralizzate - del Ministero delle finanze;

la Direzione generale della tutela economica e dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

la Ragioneria generale dello Stato quale organo del Ministero del tesoro.

Gli uffici predetti, secondo le rispettive competenze, provvedono alla richiesta di cui all'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1982 e mettono a disposizione degli organi di controllo le informazioni necessarie ai fini del controllo stesso.

L'ufficio centralizzato restituzione prelievi e gli organismi per gli interventi di mercato, su richiesta degli uffici di coordinamento, prestano la necessaria collaborazione per il più efficace assolvimento dei compiti assegnati agli organi di controllo.

Art. 3.

Gli uffici di cui al primo comma del precedente art. 2, d'intesa tra di loro, provvedono a stabilire, in apposite riunioni da tenersi presso la sede dell'ufficio centrale per i controlli, un piano di controllo tra le imprese di cui al primo comma del precedente art. 1 ripartite nei seguenti scaglioni in base alla rilevanza dell'ammontare dei rapporti finanziari nel sistema FEOGA:

1° scaglione: da lire 195.004.000 a lire 1.000.000.000;

2° scaglione: da lire 1.000.000.001 a lire 5.000.000.000;

3° scaglione: da lire 5.000.000.001 a lire 10.000.000.000;

4° scaglione: da lire 10.000.000.001 e oltre.

Nell'ambito dei predetti scaglioni, le imprese sono ripartite per settori merceologici sensibili e per zone territoriali in cui tali imprese hanno la loro sede legale o amministrativa.

Le imprese di cui all'art. 1, secondo comma, sono scelte mediante sorteggio di quote percentuali diverse per singoli scaglioni e, nell'ambito di ogni scaglione, per ciascuno dei gruppi risultanti dalla ripartizione effettuata ai sensi del comma precedente.

Fermo restando il numero delle imprese da controllare, quando vi siano fondati sospetti di trasgressioni al sistema FEOGA nei confronti delle imprese di cui al precedente art. 1, comma primo, le stesse sono sottoposte al controllo in via prioritaria.

Qualora per effetto del precedente comma le imprese soggette a controllo superino il numero stabilito al precedente art. 1, comma secondo, viene escluso dal controllo un corrispondente numero di imprese eccedenti mediante sorteggio da effettuarsi nell'ambito degli scaglioni di cui al precedente secondo comma, nei quali sarebbero rientrate le imprese soggette a controllo prioritario.

Art. 4.

Le imprese sorteggiate sono ripartite, ai fini dell'esecuzione del controllo, fra le amministrazioni interessate secondo il criterio della prevalente competenza relativa alle operazioni finanziate dal FEOGA.

Gli uffici di coordinamento di cui all'art. 2, primo comma, individuano le imprese nei cui confronti si rende necessario, per fondato sospetto di irregolarità relative ad operazioni FEOGA ricadenti nella responsabilità degli organismi di intervento e dell'ufficio centralizzato restituzione prelievi, nonché per notevole rilevanza finanziaria delle operazioni FEOGA, procedere a controlli con intervento di gruppi misti di funzionari delle varie amministrazioni interessate.

Art. 5.

Il controllo spettante al Ministero delle finanze viene svolto da funzionari addetti ai compartimenti doganali all'uopo incaricati dal capo del compartimento nel cui ambito ha sede l'impresa da sottoporre a verifica.

Art. 6.

Il controllo spettante al Ministero dell'agricoltura può essere affidato a funzionari dei vari organismi d'intervento particolarmente esperti nei settori specifici di mercato, all'uopo incaricati dal Ministro dell'agricoltura.

Art. 7.

I funzionari abilitati al controllo ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, previa richiesta al comando generale della Guardia di finanza, si avvalgono, nell'espletamento dell'incarico, di elementi qualificati della polizia tributaria, appositamente designati dal comando di nucleo della polizia tributaria competente per territorio.

Art. 8.

Ai controlli di cui al precedente art. 4, secondo comma, partecipano funzionari della Ragioneria generale dello Stato all'uopo incaricati.

Art. 9.

Prima dell'accesso in loco, l'organo preposto al controllo ha facoltà di richiedere alle imprese soggette a verifica la trasmissione, anche in copia firmata per conformità dal rappresentante legale dell'impresa, della documentazione commerciale di cui agli articoli 1, comma secondo, e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447, relativa alle singole operazioni FEOGA da sottoporre a controllo.

Art. 10.

L'esito dei controlli svolti ai sensi dei precedenti articoli 5, 6 e 8 è comunicato, secondo le rispettive competenze:

A) alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette - ufficio centrale per i controlli e le contabilità centralizzate;

al compartimento doganale per gli eventuali adempimenti di conpetenza degli uffici da esso dipendenti;

B) al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela;

agli organismi di intervento interessati, per gli eventuali adempimenti necessari;

C) alla Ragioneria generale dello Stato.

Le irregolarità rilevate in sede di visita devono formare oggetto di comunicazione a mente dell'art. 3 del regolamento CEE n. 283/72 del 7 febbraio 1972, secondo le modalità stabilite dalle amministrazioni interessate con apposite istruzioni di servizio.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1989

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
LA PERGOLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il testo dell'art. 3, secondo comma, del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 447, è il seguente: «I controlli sistematici debbono essere effettuati ogni anno su un numero di imprese che non può essere inferiore alla metà del numero di imprese i cui introiti o debiti o la loro somma del sistema FEOGA — sezione garanzia — sono stati nell'anno precedente superiori a 100.000 ECU».

— Il testo dell'art. 2, paragrafo 2, della direttiva CEE n. 77/435 è il seguente: «2. I controlli sistematici di cui al paragrafo 1 riguardano ogni anno un numero di imprese che non può essere inferiore alla metà del numero di imprese i cui introiti o debiti o la somma di essi, nell'ambito del sistema FEOGA, sezione garanzia, sono stati superiori a 100.000 unità di conto nell'anno precedente quello del controllo».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 6, ultimo comma, del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 447, è il seguente: «I funzionari incaricati, relativamente a pagamenti o riscossioni rientranti nel sistema di finanziamento FEOGA, che abbiano avuto o avrebbero dovuto aver luogo in altro Stato membro nei confronti di imprese con sede in Italia, si avvalgono, ove occorra, dell'assistenza degli organi competenti degli altri Stati membri, richiedendo le informazioni necessarie ai fini del controllo».

Nota all'art. 9:

Il testo dell'art. 1, secondo comma, e dell'art. 2 del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 447, è il seguente:

«Art. 1, secondo comma. — I documenti commerciali di cui al precedente comma sono i libri, i registri, le note, i documenti giustificativi, le scritture contabili, nonché gli originali della corrispondenza ricevuta e le copie di quella spedita, riconosciuti utili ai fini del controllo».

«Art. 2. — Qualora l'imprenditore debba tenere una contabilità di magazzino secondo la vigente normativa, il controllo di essa, ove opportuno, va integrato, raffrontando detta contabilità con i documenti commerciali e, ove necessario, con l'effettiva consistenza delle scorte di magazzino.

L'imprenditore deve conservare la contabilità di magazzino per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla fine dell'anno in cui essa è stata compilata».

Nota all'art. 10:

Il testo dell'art. 3 del regolamento CEE n. 283/72 è il seguente:

«Art. 3. — Entro il mese successivo alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono un elenco delle irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.

A tal fine forniscono ogni possibile precisazione circa:

la disposizione alla quale si è trasgredito;
la natura e l'entità della spesa;
le organizzazioni comuni di mercato e il o i prodotti interessati o la misura in causa;
il momento o il periodo in cui è stata commessa l'irregolarità;
le pratiche seguite per commettere l'irregolarità;
la scoperta dell'irregolarità
i servizi od organismi nazionali che hanno proceduto alla costatazione dell'irregolarità;
le conseguenze finanziarie e le possibilità di recupero.

Qualora alcune informazioni, in particolare quelle relative alle pratiche seguite per commettere l'irregolarità, ed al modo in cui l'irregolarità è stata scoperta, non siano disponibili, gli Stati membri le completano nella misura del possibile all'atto della trasmissione alla Commissione delle informazioni riguardanti i trimestri successivi».

89A4049

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 agosto 1989.

Modificazione alla composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 110 del predetto decreto del Presidente della Repubblica nominata con decreto ministeriale 11 febbraio 1981;

Visti i decreti ministeriali 19 dicembre 1987, 2 febbraio 1989 e 4 luglio 1989, concernenti modificazioni al predetto decreto ministeriale 11 febbraio 1981;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

1. La sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi degli «Olii e grassi», di cui all'articolo 1, punto 2, del decreto 11 febbraio 1981, citato nella premessa è così modificata:

2. OLII E GRASSI

Presidente:

Solinas dott. Mario, direttore incaricato dell'istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara.

Componenti:

Astegiano dott. Vincenzo, primo dirigene nell'ispettorato centrale repressione frodi - direttore dell'ufficio periferico di Genova;

Baragli dott. Sergio, primo dirigente nell'ispettorato centrale repressione frodi - direttore dell'ufficio periferico di Pisa;

Bencivenga dott. Bruno, chimico coadiutore presso il presidio multizonale di prevenzione - U.S.L. RM/5;

Bocca dott.ssa Adriana, primo ricercatore presso l'Istituto superiore di sanità;

Capella prof. Pompeo, ordinario di tecnologia degli oli e dei grassi nell'Università di Bologna;

Daghetta prof. Alberto, ordinario di chimica agraria nell'Università di Milano;

Di Tillio dott. Fernando, direttore analista capo presso l'ufficio periferico di Pescara dell'ispettorato centrale repressione frodi;

Fabietti dott. Fabio, ricercatore presso l'Istituto superiore di sanità;

Fedeli prof. Enzo, direttore della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi di Milano;

Giannessi dott. Piero, primo dirigente nell'ispettorato centrale repressione frodi;

Leone prof. Angelo Mario, direttore dell'istituto di tecnologie dei prodotti agro-alimentari dell'Universita di Bari;

Maggioni dott.ssa Giuliana, primo dirigente chimico - Ministero della sanità;

Tiscornia prof. Enrico, direttore dell'istituto chimico degli alimenti dell'Università di Genova;

Zelinotti dott. Tonino, primo dirigente presso il laboratorio chimico centrale delle dogane di Roma.

Le funzioni di segretario sono svolte dal collaboratore agrario dott. Massimiliano Giuseppe Vilardi - ispettorato centrale repressione frodi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1989

Il Ministro: MANNINO

89A4020

DECRETO 18 agosto 1989.

Modificazione alla composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 110 del predetto decreto del Presidente della Repubblica nominata con decreto ministeriale 11 febbraio 1981;

Visti i decreti ministeriali 19 dicembre 1987, 2 febbraio 1989 e 4 luglio 1989, concernenti modificazioni al predetto decreto ministeriale 11 febbraio 1981;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

1. La sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi dei «mosti, vini ed aceti, sostanze tartariche e materie tanniche», di cui all'art. 1, punto 1, del decreto 11 febbraio 1981, citato nella premessa è così modificata:

1. MOSTI, VINI ED ACETI, SOSTANZE TARTARICHE E MATERIE TANNICHE

Presidente:

Usseglio Tomasset prof. Luciano, direttore dell'istituto sperimentale per l'enologia di Asti.

Componenti:

Amati prof. Aureliano, direttore dell'istituto di tecnologie alimentari dell'Università di Udine;

Astegiano dott. Vincenzo, primo dirigente nell'ispettorato centrale repressione frodi - direttore dell'ufficio periferico di Genova;

Ciolfi dott. Gaetano, direttore della sezione operativa periferica di Velletri - istituto sperimentale per l'enologia di Asti;

Crudeli dott. Mario, ispettore generale chimico - Ministero della sanità;

Di Leo dott. Carlo, analista presso l'ufficio periferico di Palermo dell'ispettorato centrale repressione frodi;

Giannessi dott. Piero, primo dirigente nell'ispettorato centrale repressione frodi;

Matta dott. Massimo, direttore analista capo presso l'ufficio periferico di Asti dell'ispettorato centrale repressione frodi;

Spera dott. Guido, sperimentatore presso l'istituto sperimentale per l'enologia di Asti - sezione operativa periferica di Velletri;

Stacchini prof. Angelo, direttore del laboratorio alimenti dell'Istituto superiore di sanità;

Stella prof.ssa Clara, direttore dell'istituto di industrie agrarie dell'Università di Firenze;

Tandoi dott.ssa Pasqualina, primo ricercatore presso l'Istituto superiore di sanità;

Tommasini dott.ssa Anna, ispettore generale presso il laboratorio chimico centrale delle dogane di Roma.

Le funzioni di segretario sono svolte dal collaboratore agrario dott. Massimiliano Giuseppe Vilardi - ispettorato centrale repressione frodi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 agosto 1989

Il Ministro: MANNINO

89A4021

DECRETO 24 agosto 1989.

Modificazione alla composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 110 del predetto decreto del Presidente della Repubblica nominata con decreto ministeriale 11 febbraio 1981;

Visti i decreti ministeriali 19 dicembre 1987, 2 febbraio 1989 e 4 luglio 1989, concernenti modificazioni al predetto decreto ministeriale 11 febbraio 1981;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

1. La sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi delle «sementi», di cui all'art. 1, punto 6, del decreto 11 febbraio 1981, citato nella premessa è così modificata:

6. — SEMENTI

Presidente:

Porcelli prof. Sergio, direttore dell'istituto sperimentale per l'orticoltura - Pontecagnano (Salerno).

Componenti:

Baragli dott. Sergio, primo dirigente nell'ispettorato centrale repressione frodi - direttore dell'ufficio periferico di Pisa;

Cantone dott. Francesco, ispettore superiore presso la Direzione generale della produzione agricola;

Lovato prof. Attilio, ordinario di agronomia generale e coltivazioni erbacee nell'Università di Bologna;

Macchia prof. Mario, associato di biologia, produzione e tecnologia delle sementi nell'Universita di Pisa;

Marchese dott. Ermello, dirigente superiore Ministero della sanita;

Massantini prof. Franco, direttore dell'istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee dell'Università di Pisa;

Schiva dott. Tito, direttore della sezione di miglioramento genetico dell'Istituto sperimentale per la floricoltura di Sanremo (Imperia);

Soriani dott.ssa Elsa, chimico capo - Ministero delle finanze;

Vilardi dott. Massimiliano Giuseppe, collaboratore agrario nell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Zauli dott. Giordano, dirigente del laboratorio analisi e sementi dell'Ente nazionale sementi elette.

Il dott. Massimiliano Giuseppe Vilardi svolge anche funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1989

Il Ministro: MANNINO

89A4022

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 6 settembre 1989.

Istituzione di una zona di tutela biologica intorno all'isola di Pianosa, al fine di favorire la riproduzione e l'accrescimento di specie marine di importanza economica.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto l'art. 98 del regolamento per l'esecuzione della predetta legge n. 963/65 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista l'istanza presentata dal Centro interuniversitario di ecologia marina - Dipartimento di scienze dell'ambiente e del territorio dell'Università di Pisa per l'istituzione di una zona di tutela biologica dell'isola di Pianosa;

Vista la relazione presentata dal suddetto istituto dell'Università di Pisa che riconosce la fascia costiera dell'isola zona di particolare interesse faunistico;

Considerato che la commissione consultiva locale per la pesca marittima di Portoferraio, nella riunione del 28 luglio 1989, ha espresso parere favorevole alla istituzione di una zona di tutela biologica nella fascia di mare dell'estensione di millecinquecento metri dalla costa intorno all'isola di Pianosa;

Decreta:

Art. 1.

È istituita una zona di tutela biologica intorno all'isola di Pianosa, nella fascia di mare dell'estensione di millecinquecento metri dalla costa, al fine di favorire la riproduzione e l'accrescimento di specie marine di importanza economica.

Art. 2.

Nella zona di mare indicata nell'articolo precedente è vietata qualsiasi attività di pesca sia professionale sia sportiva; è altresì vietato il transito di qualsiasi nave tranne quelle in servizio di vigilanza, studio o adibite ai servizi di collegamento o a necessità dei residenti.

Nella medesima zona è vietata la balneazione, salvo autorizzazioni in deroga rilasciate dal Ministero della marina mercantile per specifici particolari casi.

Art. 3.

I contravventori alle norme di cui agli articoli precedenti sono puniti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto la vigilanza è esercitata dagli organi previsti dagli articoli 21, 22 e 23 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1989

Il Ministro: VIZZINI

89A4050

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 29 agosto 1989.

Approvazione del regolamento contenente norme di attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la «Monte Titoli S.p.a.» nella formulazione risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate al regolamento approvato con propria delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987. (Deliberazione n. 4199).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la «Monte Titoli S.p.a.»;

Visto in particolare l'art. 10, comma 1, della predetta legge con il quale viene disposto che la Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia, determini, con proprio regolamento, le categorie di soggetti ed i valori mobiliari di cui all'art. 2, nonché i casi, i modelli e le modalità di rilascio e di ritiro delle certificazioni di cui all'art. 3 della legge e determini le altre disposizioni necessarie per l'attuazione della legge stessa;

Visto il regolamento contenente norme di attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la «Monte Titoli S.p.a.» approvato con delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987;

Considerata l'opportunità di apportare al predetto regolamento modifiche ed integrazioni miranti tra l'altro ad ammettere, tra le categorie di soggetti di cui sopra, le società commissionarie di borsa, le società fiduciarie e le società e gli enti finanziari di cui all'art. 1/19 della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni e, tra i valori mobiliari, i titoli emessi da emittenti di diritto estero;

Considerato che, con lettera del 21 luglio 1989, prot. n. BOR/RM/89003712, è stato trasmesso alla Banca d'Italia il testo del nuovo regolamento contenente le suindicate modifiche ed integrazioni e che, con telex del

4 agosto 1989, prot. n. BOR/RM/89003885, è stato richiesto alla stessa di esprimere il proprio orientamento anche in ordine all'ammissione in qualità di depositari al sistema gestito dalla «Monte Titoli S.p.a» dei comitati direttivi degli agenti di cambio ed all'accentramento presso il sistema stesso anche dei titoli soggetti a rimborso mediante estrazione a sorte;

Vista la lettera in data 7 agosto 1989, prot. n. 00057818, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il proprio assenso in ordine testo del suddetto nuovo regolamento ed alle altre modifiche ed integrazioni proposte;

Delibera:

È approvato il nuovo regolamento di attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la «Monte Titoli S.p.a.», nella formulazione risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate al regolamento approvato con delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987, di cui all'unito testo composto da 20 articoli che costituisce parte integrante della presente delibera.

La presente delibera e l'unito nuovo regolamento saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, addì 29 agosto 1989

Il presidente: PIGA

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19 GIUGNO 1986, N. 289, RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE ACCENTRATA DI VALORI MOBILIARI ATTRAVERSO LA «MONTE TITOLI S.P.A».

CAPO I

Titolo I

Art. 1.

Titoli ammessi al subdeposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.a.

1. Possono formare oggetto di subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 19 giugno 1986, n. 289:

a) le azioni quotate nei mercati regolamentati in Italia;

b) i titoli di partecipazione e di risparmio di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 526, e i titoli similari quotati nei mercati regolamentati in Italia;

c) i titoli obbligazionari fungibili, o resi rimborsabili proporzionalmente in caso di estrazione, quotati nei mercati regolamentati in Italia o emessi da società o enti con titoli già quotati in detti mercati;

d) i titoli similari alle obbligazioni, fungibili o resi rimborsabili proporzionalmente in caso di estrazione, emessi da aziende ed istituti di credito;

e) i valori mobiliari che incorporano diritti di sottoscrizione o di acquisto rivenienti da valori mobiliari già ammesi al sistema o ad essi relativi;

f) i valori mobiliari che formino, sulla base di un prospetto pubblicato ai sensi dell'art. 18 *sub* art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, oggetto di offerta al pubblico finalizzata all'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati.

2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, sentita la Monte Titoli S.p.a o su proposta della stessa, può deliberare l'ammissione al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a. di altri valori mobiliari non quotati di larga diffusione.

3. Relativamente ai titoli di cui alle lettere *a), b),* ed *f),* soggetti a clausole di gradimento o di prelazione o a divieto di trasferimento per girata o a limiti quantitativi di partecipazione, l'accentramento presso la Monte Titoli S.p.a. è subordinato ad apposito provvedimento, per ogni specie di titolo, assunto dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia.

4. Nel caso di mancata quotazione entro il termine di sei mesi dalla data di conclusione dell'offerta, i titoli di cui alla lettera *f)* del comma 1 vengono messi a disposizione dei depositanti attraverso i depositari, fatta salva l'applicabilità del comma 2.

5. I suddetti provvedimenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

(Omissis).

Titolo II

SOGGETTI DEPOSITARI

Art. 4.

Categorie di soggetti depositari

1. Sono ammessi al subdeposito dei valori mobiliari individuati al titolo I presso la Monte Titoli S.p.a. le seguenti categorie di depositari:

a) aziende ed istituti di credito;

b) agenti di cambio in carica;

c) società commissionarie ammesse negli antirecinti alle grida delle borse valori, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4-*bis*;

d) società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4-*ter*;

e) società ed enti di cui all'art. 19 *sub* art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, in posseso dei requisiti di cui all'art. 4-*quater*;

f) società o enti emittenti, non ricompresi nei precedenti punti *a), c), d),* ed *e),* limitatamente ai valori mobiliari di cui all'art. 1 di propria emissione o emessi da società controllate per partecipazione azionaria.

2. I soggetti di cui alle lettere *a) c)* ed *e)* possono altresì costituire, secondo la disciplina prevista dalla legge 19 giugno 1986, n. 289, e dalle relative norme di attuazione in quanto applicabili, depositi presso la Monte Titoli S.p.a. relativamente ai valori mobiliari di proprietà.

3. I comitati direttivi degli agenti di cambio possono costituire, secondo la disciplina prevista dalla legge 19 giugno 1986, n. 289, e dalle relative norme di attuazione in quanto applicabili, depositi in titoli, necessari per la regolare esecuzione di offerte pubbliche, per la liquidazione di posizioni di agenti di cambio deceduti o dichiarati insolventi e per le liquidazioni coattive di borsa.

Art. 4-*bis*.

Società commissionarie di borsa

1. Le società commissionarie di cui all'art. 4, lettera *c)*, per essere ammesse al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a., devono:

a) avere un patrimonio netto non inferiore a lire 1 miliardo;

b) avere come oggetto sociale esclusivo o principale l'esercizio di attività di intermediazione per conto proprio o per conto terzi in valori mobiliari;

c) aver svolto nel precedente esercizio attività di intermediazione in valori mobiliari ammessi al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a. per un valore non inferiore a lire 5 miliardi;

d) aver costituito, a garanzia dei depositanti, presso un'azienda di credito un deposito vincolato di propri titoli di Stato o garantiti dallo Stato per un controvalore pari allo 0.50%, fino ad un massimo di lire 500 milioni, dell'ammontare, a valori correnti, dei titoli azionari ed obbligazionari negoziati nei mercati regolamentati di proprietà di terzi in deposito presso la commissionaria.

2. Per patrimonio netto si intende l'ammontare complessivo, risultante dall'ultimo bilancio approvato, del capitale versato e delle riserve, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri, passività e rischi, diminuito delle perdite di esercizi anteriori. riportate a nuovo, nonché del valore di carico delle azioni proprie in portafoglio ed aumentato degli utili di esercizio non distribuiti.

3. Ai fini dell'ammissione al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a., il possesso dei requisiti deve essere attestato dalla società di revisione. Ai fini del mantenimento della qualità di depositario, il bilancio delle società commissionarie deve essere annualmente certificato da una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Le società commissionarie devono far pervenire alla Monte Titoli S.p.a., entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, un'attestazione di permanenza dei requisiti di cui al comma 1 rilasciata dalla società di revisione.

Art 4-*ter*.

Società fiduciarie

1. Le società fiduciarie, per essere ammesse al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a., devono:

a) avere un patrimonio netto, ai sensi dell'art. 4-*bis*, comma 2, non inferiore a lire 1 miliardo;

b) aver approvato e pubblicato a termini di legge il bilancio di due esercizi annuali, di cui almeno l'ultimo certificato da una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

c) aver costituito, a garanzia dei depositanti, presso un'azienda di credito un deposito vincolato di propri titoli di Stato o garantiti dallo Stato per un controvalore pari allo 0.50%, fino ad un massimo di lire 300 milioni, dell'ammontare, a valori correnti, dei titoli azionari ed obbligazionari negoziati nei mercati regolamentati di proprietà di terzi amministrati dalla società fiduciaria;

d) avere una massa amministrata di valori mobiliari ammessi al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a. non inferiore, a valori correnti, a lire 20 miliardi;

2. Ai fini dell'ammissione al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a., il possesso dei requisiti deve essere attestato dalla società di revisione. Ai fini del mantenimento della qualità di depositario, il bilancio delle società fiduciarie deve essere annualmente certificato da una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Le società fiduciarie devono far pervenire alla Monte Titoli S.p.a., entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, un'attestazione di permanenza dei requisiti di cui al comma 1 rilasciata dalla società di revisione.

3. Coloro che controllano in via diretta o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi le società di cui al presente articolo devono dimostrare alla Consob, con le modalità da questa stabilite, di non essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e della legge 13 settembre 1982, n. 646. Ove il controllo sia esercitato da una persona giuridica, il requisito di onorabilità di cui al presente comma è riferito al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione e al direttore generale di quest'ultima.

Art. 4-*quater*.

Società ed enti finanziari

1. Le società e gli enti di cui alla lettera *e)* dell'art. 4, per essere ammessi al sub deposito presso la Monte Titoli S.p.a., devono:

a) aver approvato e pubblicato a termini di legge il bilancio di due esercizi, di cui almeno l'ultimo certificato da una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

b) aver svolto nel precedente esercizio attività di intermediazione e/o di gestione in valori mobiliari ammessi al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a. per un importo non inferiore a 100 miliardi di lire;

c) aver costituito, a garanzia dei depositanti, presso un'azienda di credito un deposito vincolato di propri titoli di Stato o garantiti dallo Stato per un controvalore pari allo 0.50%, fino ad un massimo di lire 500 milioni, dell'ammontare, a valori correnti, dei titoli azionari ed obbligazionari negoziati nei mercati regolamentati di proprietà di terzi depositati presso la società o l'ente.

2. Ai fini dell'ammissione al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a., il possesso dei requisiti deve essere attestato dalla società di revisione. Ai fini del mantenimento della qualità di depositario, il bilancio delle società e degli enti deve essere annualmente certificato da una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Le società e gli enti devono far pervenire alla Monte Titoli S.p.a., entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, un'attestazione di permanenza dei requisiti di cui al comma 1 rilasciata dalla società di revisione.

3. I presidenti, gli amministratori e i direttori generali delle società e degli enti di cui al presente articolo, nonché coloro che controllano in via diretta o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi le società di cui al presente articolo devono dimostrare alla Consob, con le modalità da questa stabilite, di non essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e della legge 13 settembre 1982, n. 646. Ove il controllo sia esercitato da una persona giuridica, il requisito di onorabilità di cui al presente comma è riferito al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione e al direttore generale di quest'ultima.

Art. 5.

Sospensione dei depositari dal subdeposito

1. Salvi i casi di cui all'art. 6-*bis*, i provvedimenti di sospensione sono adottati dalla Consob con delibera motivata e d'intesa con la Banca d'Italia per quelli relativi alle aziende e gli istituti di credito e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per quelli relativi alle società fiduciarie.

2. Il provvedimento di sospensione può essere adottato nei seguenti casi:

a) applicazione di provvedimenti sanzionatori che comportino la temporanea esclusione dai locali delle borse;

b) insolvenza del depositario;

c) per le società commissionarie di borsa, sospensione dell'ammissione negli antirecinti alle grida;

d) per le società fiduciarie, sospensione dall'attività di amministrazione di beni per conto di terzi;

e) irregolarità rilevanti o ripetute nella gestione dei rapporti disciplinati dalla normativa in materia.

Art. 6.

Revoca della sospensione

1. I provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 5 sono revocati con delibera motivata dalla Consob e d'intesa con la la Banca d'Italia per quelli relativi alle aziende ed istituti di credito e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per quelli relativi alle società fiduciarie.

2. La sospensione disposta ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *a)*, si considera revocata con la cessazione dell'efficacia del provvedimento che l'ha determinata.

Art. 6-*bis*.

Temporaneo difetto dei requisiti dei depositari

1. Trascorso il termine di cui ai commi 2 degli articoli 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* senza che sia pervenuta l'attestazione della società di revisione o se questa sia negativa, la Monte Titoli S.p.a. informa prontamente la Consob e la Banca d'Italia, nonché, ove si tratti di società fiduciarie, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 7.

Esclusione dei depositari dal subdeposito

1. I provvedimenti di esclusione sono adottati dalla Consob con delibera motivata e d'intesa con la Banca d'Italia per quelli relativi ad aziende ed istituti di credito e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per quelli relativi alle società fiduciarie.

2. Costituiscono cause di esclusione:

a) per le aziende ed istituti di credito e le società fiduciarie, la messa in liquidazione coatta amministrativa;

b) per gli agenti di cambio, la cancellazione dal ruolo e la radiazione dall'albo, nonché l'apertura di procedimenti concorsuali a loro danno;

c) per le società commissionarie di borsa, la revoca dell'ammissione negli antirecinti alle grida;

d) per le società e gli enti di cui alla lettera *e)* dell'art. 4, l'apertura di procedure concorsuali di liquidazione;

e) la mancata ricostituzione dei requisiti previsti dagli articoli 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* nel termine di sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 6-*bis*.

3. La Consob, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ove si tratti di società fiduciarie, può disporre una o più proroghe, fino ad un massimo di sei mesi, del termine di cui al comma 2, lettera *e)*.

(Omissis).

Art. 9.

Effetti dei provvedimenti di sospensione e di esclusione

1. Con il provvedimento di cui all'art. 5, o successivamente, la Consob stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione corrente delle posizioni che fanno capo al depositario. La Consob provvede d'intesa con la Banca d'Italia per i provvedimenti riguardanti le aziende e gli istituti di credito e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per quelli relativi a società fiduciarie.

2. Ove sia adottato un provvedimento di esclusione ai sensi dell'art. 7, le disposizioni di cui al comma precedente sono impartite dalla Banca d'Italia, ove si tratti di aziende ed istituti di credito, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove si tratti di società fiduciarie, e negli altri casi dalla Consob.

(Omissis).

CAPO II

SUBDEPOSITO ACCENTRATO DI TITOLI DI EMITTENTI DI DIRITTO ESTERO

Art. 27.

Titoli ammessi al subdeposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.a.

1. Possono formare oggetto di subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a. i seguenti valori mobiliari fungibili, e quelli ad essi similari, emessi da società o enti di diritto estero:

a) titoli azionari e obbligazionari quotati nei mercati regolamentati in Italia;

b) valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati in Italia che incorporano diritti di sottoscrizione o di acquisto di valori mobiliari quotati in detti mercati;

c) valori mobiliari che formino, sulla base di un prospetto pubblicato ai sensi dell'art. 18 *sub* art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, oggetto di offerta al pubblico finalizzata all'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati in Italia.

2. Ai valori mobiliari di cui al comma precedente si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 2, 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 28.

Soggetti depositari

1. Sono ammessi al subdeposito disciplinato dal presente capo la Banca d'Italia ed i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'art. 4, comma 1.

2. La Banca d'Italia ed i soggetti di cui alle lettere *a)*, *c)* ed *e)* dell'art. 4, comma 1, possono altresì costituire in deposito, secondo la disciplina prevista dal presente capo, valori mobiliari di proprietà.

Art. 29.

Contratto di deposito dei valori mobiliari

1. Il contratto di deposito in amministrazione stipulato con i soggetti depositari deve attribuire tutti i poteri necessari per il trasferimento dei valori mobiliari alla Monte Titoli S.p.a. nonché per lo svolgimento dell'amministrazione da parte della Monte Titoli S.p.a. e dei depositari stessi. Nel contratto è fatto espresso richiamo a quanto previsto dal presente capo.

Art. 30.

Immissione nel sistema e ritiro dei valori mobiliari

1. Al fine di attribuire alla Monte Titoli S.p.a. la legittimazione a compiere le operazioni inerenti all'amministrazione accentrata, i valori mobiliari sono immessi nel sistema mediante trasferimento alla Monte Titoli S.p.a. secondo la legge di circolazione di ciascun valore mobiliare ovvero mediante accreditamento su un conto ad essa intestato presso gli organismi di cui all'art. 32.

2. I titoli di cui è richiesto il ritiro dal sistema sono messi a disposizione del depositante tramite il depositario, previo trasferimento secondo la legge di circolazione dei titoli stessi se nominativi.

Art. 31.

Principi del sistema di gestione accentrata

1. I valori mobiliari immessi nel sistema formano oggetto di deposito con amministrazione accentrata da parte della Monte Titoli S.p.a. in base al criterio di fungibilità dei valori stessi. Restano in ogni caso ferme le obbligazioni del depositario inerenti al rapporto di deposito con il depositante.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 1, prima parte, e comma 3; dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 10, comma 3, prima parte, della legge 19 giugno 1986, n. 289.

Art. 32.

Custodia dei valori mobiliari immessi nel sistema

1. La Monte Titoli S.p.a., allo scopo di razionalizzare la custodia e l'amministrazione accentrata dei valori mobiliari di emittenti di diritto estero immessi nel sistema, ha facoltà di custodire i valori mobiliari stessi anche presso organismi esteri che svolgano funzioni analoghe o organismi bancari esteri, nonché di intestare a detti soggetti i valori mobiliari nominativi.

Art. 33.

Contenuti e modalità di svolgimento dell'amministrazione accentrata

1. La Monte Titoli S.p.a. effettua l'amministrazione accentrata dei valori mobiliari di emittenti di diritto estero immessi nel sistema esercitando per conto dei depositanti i seguenti diritti:

a) per i titoli azionari: l'incasso dei dividendi e la partecipazione agli aumenti del capitale;

b) per i titoli obbligazionari: l'incasso degli interessi, il rimborso del capitale nonché, se convertibili con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, la conversione, l'acquisto o la sottoscrizione dei titoli di compendio;

c) per i valori mobiliari che incorporano diritti di sottoscrizione o di acquisto: la sottoscrizione o l'acquisto dei valori mobiliari di compendio.

2. La Monte Titoli S.p.a. provvede, altresì, ad effettuare operazioni di raggruppamento, frazionamento e sostituzione dei certificati, nonché ogni altra operazione analoga che non comporti esercizio di poteri discrezionali.

3. Allo scopo di definire le modalità di esercizio dei diritti di cui al comma 1, la Monte Titoli S.p.a. stipula, ove necessario, convenzioni con gli emittenti i valori mobiliari o con gli organismi di cui all'art. 32. Delle convenzioni anzidette, e di quelle stipulate per l'esercizio di eventuali altri diritti per conto dei depositanti, la Monte Titoli S.p.a. dà notizia ai depositari.

Art. 34.

Cautele e garanzie a favore dei depositanti

1. Fermo restando il disposto dell'art. 23 del presente regolamento, la Monte Titoli S.p.a. provvede, in relazione ai rischi assunti, a stipulare particolari polizze assicurative e, ove necessario, ad assumere garanzie fideiussorie per danni derivanti ai depositanti da sottrazione, distruzione e smarrimento dei titoli custoditi all'estero oppure durante il trasporto da e per l'estero.

2. Nella determinazione delle tariffe di custodia e amministrazione accentrata da applicare ai depositari di titoli di emittenti di diritto estero la Monte Titoli S.p.a. tiene conto dei costi delle garanzie di cui al comma 1.

3. Delle garanzie assunte ai sensi del comma 1 la Monte Titoli S.p.a. informa annualmente la Consob.

Art. 35.

Liquidazione attraverso la Monte Titoli S.p.a. dei contratti aventi ad oggetto titoli di emittenti di diritto estero

1. Le partite relative a titoli nominativi di emittenti di diritto estero possono essere immesse nelle procedure di liquidazione a mezzo Stanza di compensazione, a condizione che il saldo di pertinenza di ciascun aderente sia regolato esclusivamente attraverso i conti di deposito presso la Monte Titoli S.p.a.

Art. 36.

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, all'amministrazione accentrata di valori mobiliari di emittenti di diritto estero si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 19 giugno 1986, n. 289, e del capo I del presente regolamento.

89A4036

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di agraria:

tecnologia del legno e utilizzazioni forestali.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto civile.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica odontoiatrica;
clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A4055

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'ambiente 22 giugno 1989, n. 295, riguardante: «Regolamento per la disciplina degli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 194 del 21 agosto 1989).

Gli allegati al decreto ministeriale citato in epigrafe, pubblicati alle pagine 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 (riguardo a quest'ultima pagina limitatamente alle «Note esplicative», dalle parole: «Si chiarisce...», alle parole: «... la propria iniziativa.») della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono sostituiti dai seguenti allegati:

ALLEGATO

SCHEDA PROGETTO

Per la presentazione dei progetti
ex art 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n 67

DATA DI RICEZIONE ....

N DI PROTOCOLLO ....

(Riservato alla Commissione tecnico-scientifica)

Si certifica che le informazioni ed i dati contenuti nella presente scheda e nelle tavole e documenti annessi sono pienamente conformi alla documentazione progettuale in base alla quale la scheda medesima ed i relativi allegati sono stati redatti.
Data, ______________ Firma ____________________
Qualifica ____________________

Parte I: INFORMAZIONI GENERALI

1 1 Titolo del progetto ....

1.2 Regione proponente ....

1.3 Soggetto promotore ....

1 4 Costo totale del progetto ....
(in milioni di lire)

1 5 Finanziamento richiesto ....
(in milioni di lire)

1.6 Natura del progetto

a) Studi ed indagini scientifiche ....

b) Studi ed analisi di fattibilità tecnico-economica

c) Interventi di risanamento ambientale ....

d) Interventi compositi ....

1.7 Tipologia del progetto ....

....

....

1.8 Soggetto responsabile della realizzazione del progetto

....

....

....

1.9 Esecutori e responsabili degli studi, delle indagini, delle analisi e delle opere:

a) ....

....

b) ....

....

c) ....

....

1.10 Soggetto che curerà la gestione delle opere

....

....

....

1.11 Tempo previsto per la realizzazione dell'intervento

....

Parte II IDENTIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DEL PROGETTO

2.1 Informazioni generali

Nome ____________________

Ragione Sociale ____________________

Sede Legale ____________________

Capitale versato ____________________

Indirizzo ____________________

Amministratore e/o legale rappresentante ____________________

____

2.2 Informazioni relative alla struttura patrimoniale e di bilancio degli ultimi tre anni.

2.3 Descrizione sintetica delle attività svolte o in corso nelle materie oggetto dell'intervento.

2.4 Struttura del gruppo di lavoro che attuerà il progetto

Personale coinvolto

Ruolo del personale coinvolto
Livello gerarchico del personale coinvolto

Parte III DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3 1 Descrizione del progetto proposto

3 2 Descrizione della situazione attuale Eventuali riferimenti territoriali, sociali, economici, tecnologici, scientifici, settoriali e programmatici

3.3 Motivazioni del progetto proposto
3.4 Obiettivo che si intende perseguire

3.5 Risultati attesi e benefici realizzabili.

3 6 Caratteristiche tecniche e funzionali del progetto proposto
- Attività previste
- Tecnologie adottate
- Tipologie di lavori ed opere, principali parametri dimensionali e/o di prestazioni

3 7 Organizzazione delle attività per la realizzazione del progetto proposto.

Responsabilità, coordinamento, esecuzione degli studi e/o delle opere, gestione dei risultati.

3.8 Elenco e descrizione sintetica degli elaborati allegati alla scheda-progetto

Parte IV COSTI DELL'INTERVENTO PROPOSTO - PIANO FINANZIARIO - PIANO DI LAVORO

4 1 Descrizione e quantificazione dei costi dell'intervento proposto Distinzione dei costi in relazione alle diverse attività e/o alle diverse opere da realizzare (riportare i dati relativi nelle tavv 1, 2, 3 e 4)

4 2 Eventuale indicazione dei costi relativi alla gestione dei risultati del progetto proposto (riportare i dati relativi nella tavola 5).

4 3 Calendario dei lavori e delle attività del progetto proposto (tavola n 6)

4.4 Piano finanziario. Indicazione degli impieghi e delle fonti di finanziamento (riportare i dati nella tavola 7)

Parte V EVENTUALI ULTERIORI INDICAZIONI

NOTE ESPLICATIVE

Si chiarisce che occorrerà compilare la scheda per ogni singola iniziativa per la quale si richiede il finanziamento. La scheda dovrà essere timbrata e firmata.

I - *Parte prima:* INFORMAZIONI GENERALI.

1.1. Indicare il titolo dell'intervento proposto in maniera concisa, chiara ed univoca, tale da fornire immediatamente un'idea precisa circa la sua natura e le sue caratteristiche.

1.2. La regione «proponente» è quella che presenta formalmente l'istanza di finanziamento, con annesso il relativo modulo e gli allegati richiesti.

1.3. Il soggetto «promotore» è il soggetto competente in ordine alla realizzazione dell'intervento.

1.4. Indicare il costo complessivo del progetto in milioni di lire.

1.5. Indicare l'ammontare del finanziamento richiesto in milioni di lire, a carico del Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 17, comma 36, della legge n. 67/1988.

1.6. Indicare la natura del progetto apponendo una crocetta sulla lettera corrispondente.

1.7. Precisare la tipologia del progetto con riferimento al seguente schema di classificazione:

Studi ed indagini preliminari

Studi ed analisi di fattibilità tecnico-economica (compresi piani di risanamento)

Interventi di risanamento

Impianti pilota

Progetti con rimozione chimico-fisica del fosforo

Progetti con rimozione biologica del fosforo

Progetti con rimozione nutrienti

Progetti con rilevazioni e/o monitoraggio della qualità del corpo idrico

Progetti finalizzati esclusivamente al contenimento dell'eutrofizzazione

Progetti con interventi diretti sul corpo idrico

Progetti interessanti risorse idriche sotterranee

Progetti interessanti attività agricole

1.8. Indicare l'amministrazione, nonché il nome ed il recapito del funzionario responsabile del progetto.

1.9. Indicare enti, istituti, società, imprese pubbliche e/o private a cui verranno affidati gli studi, le indagini, le analisi ed i vari livelli di responsabilità e coordinamento.

1.10. Indicare il soggetto che provvederà di fatto alla gestione delle opere. È necessario che, per il soggetto cui sarà affidata l'effettiva gestione delle opere, vengano forniti elementi che consentano di valutarne l'idoneità ad essere investito di tale responsabilità.

II - *Parte seconda:* IDENTIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DEL PROGETTO.

Questa sezione deve essere compilata per ciascuno dei soggetti esecutori del progetto cui sarà affidato il complesso delle attività previste, ovvero parte di esso nel caso di più esecutori.

III - *Parte terza:* DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

3.1. Vanno qui descritti gli aspetti più qualificanti dello studio o del progetto proposto (natura, ubicazione, dimensione, capacità di offerta, finalità dirette ed indirette, ecc.).

3.2. Occorre qui procedere alla descrizione e quantificazione dei principali elementi territoriali, demografici, sociali, tecnologici, scientifici, settoriali e programmatici che concorrano ad evidenziare gli aspetti più significativi dello studio o progetto.

3.3. Indicare, in riferimento alla situazione attuale, le principali motivazioni dell'intervento.

3.4. Indicare, in collegamento con le motivazioni, i principali obiettivi dell'intervento.

3.5. Descrizione dei risultati prevedibili e prima quantificazione dei benefici realizzabili.

3.6. Indicare caratteristiche tecniche e dimensionali dell'intervento proposto sulla base degli schemi funzionali e delle tipologie delle sue parti più significative così come desumibili dai principali elaborati di progetto.

Nel caso che venga prevista la realizzazione di impianti, anche in scala laboratorio, e la conduzione di attività di studio e di ricerca su tali impianti, questi dovranno essere accuratamente descritti anche attraverso schemi e disegni.

Le prove che è previsto condurre dovranno essere debitamente riportate indicando modalità di esecuzione, caratteristiche operative, tempi, personale impiegato, sequenze, obiettivi, ecc.

3.7. Riordinare le informazioni contenute nelle sezioni da 1.7 a 1.9 definendo puntualmente i vari momenti o fasi di interventi sia nella fase iniziale che in quella di gestione. Dovranno poi essere puntualmente identificati i vari momenti organizzativi, le responsabilità, il coordinamento.

3.8. Elencare e descrivere sinteticamente gli elaborati progettuali che vengono allegati alla scheda-progetto. Questi dovranno contenere tutte le informazioni grafiche di sostegno della parte descrittiva.

IV - *Parte quarta:* COSTI DELL'INTERVENTO PROPOSTO - PIANO FINANZIARIO - PIANO DI LAVORO.

4.1. La descrizione e la quantificazione dei costi di investimento saranno compiute con riferimento alle opere previste dall'intervento proposto e dovranno discendere dai relativi computi metrici estimativi. Per gli studi, indagini, analisi, la descrizione e la quantificazione dei costi del progetto saranno compiute dettagliando le varie attività previste e dovranno discendere dai relativi prezzi di mercato.

4.2. Descrizione e quantificazione dettagliata dei vari costi di esercizio.

4.3. Elencare i lavori e/o le attività del progetto sia nella fase iniziale che in quella di esercizio, secondo la loro successione temporale.

4.4. L'esposizione del piano delle spese e delle fonti di finanziamento dovrà contenere precise indicazioni sulla natura e sulla durata delle risorse finanziarie da utilizzare sia nella fase iniziale che nella fase di esercizio del progetto.

V - *Parte quinta:* EVENTUALI ULTERIORI INDICAZIONI.

In questa sezione potranno essere riportati tutti gli ulteriori elementi ritenuti utili dal proponente ad illustrare la propria iniziativa.

TAVOLE DEI COSTI

TAVOLA 1: COSTI GLOBALI (milioni di lire)	
1.1 Ricerche	
1.2 Studi-Analisi-Rilievi	
1.3 Progettazione	
a) prefattibilità	
b) fattibilità	
c) esecutiva	
1.4 Opere e manufatti	
1.5 Impianti e macchinari fissi	
1.6 Attrezzature	
1.7 Costi specifici per informazione (se applicabile)	
1.8 Spese generali di organizzazione (specificare)	
1.9 Personale (non compreso in voci precedenti)	
1.10 Altri costi (specificare; escluso personale)	
1.11 IVA	
1.12 TOTALE	

TAVOLA 2: RIPARTIZIONE DEI COSTI PER ATTIVITA'
(milioni di lire)

VOCI DI COSTO	ATTIVITA' A	ATTIVITA' B	ATTIVITA' C
1.1 Ricerche			
1.2 Studi-Analisi-Rilievi			
1.3 Progettazione			
a) prefattibilità			
b) fattibilità			
c) esecutiva			
1.4 Opere e manufatti			
1.5 Impianti e macchinari fissi			
1.6 Attrezzature			
1.7 Costi specifici per informazione (se applicabile)			
1.8 Spese generali di organizzazione (specificare)			
1.9 Personale (non compreso in voci precedenti)			
1.10 Altri costi (specificare; escluso personale)			
1.11 IVA			
1.12 TOTALE 1			
1.13 TOTALE 2 (*)			

(*) Il TOTALE 2 è la somma dei TOTALI 1 di tutte le attività e deve coincidere con il TOTALE di Tavola 1

TAVOLA 3: RIPARTIZIONE DEI COSTI PER SOGGETTI
(milioni di lire)

VOCI DI COSTO	ATTIVITA' A	ATTIVITA' B	ATTIVITA' C		TOTALE
I. Attività svolte in proprio					
I.1 Ricerche-Studi-Analisi-Progettazioni					
I.2 Opere e manufatti-Impianti e macchinari fissi					
I.3 Attrezzature					
I.4 Informazione					
I.5 Spese generali					
I.6 Personale					
I.7 Altri costi					
I.8 IVA					
TOTALE I					
II. Attività affidate a terzi					
II.1 Ricerche-Studi-Analisi-Progettazioni					
II.2 Opere e manufatti-Impianti e macchinari fissi					
II.3 Attrezzature					
II.4 Informazione					
II.5 Spese generali					
II.6 Personale					
II.7 Altri costi					
II.8 IVA					
TOTALE II					
TOTALE (I + II)					
TOTALE 3 (*)					

(*) Il TOTALE 3 è la somma dei TOTALI (I + II) e deve coincidere con il TOTALE di TAVOLA 1

TAVOLA 4: RIPARTIZIONE DEI COSTI PER CONTRATTI/APPALTI/PRESTAZIONI
(milioni di lire)

VOCI DI COSTO	CONTRATTO 1	CONTRATTO 2	CONTRATTO 3	...	totale (*)
1. Ricerche-Studi-Analisi-Progettazioni					
2. Opere e manufatti-Impianti e macchinari fissi					
3. Attrezzature					
4. Informazione					
5. IVA					
TOTALE					
TOTALE 4					

(*) Il totale deve coincidere, per ogni riga, con i corrispondenti TOTALI di riga della TAVOLA 3 parte II

TAVOLA 5: GESTIONE DELL'INTERVENTO (se applicabile)

VOCI DI COSTO	Mil.ni di lire (valori a regime)
1. Materiali	
2. Prestazioni di terzi	
3. Personale	
4. Altri servizi	
5. Altre (specificare)	
6. Totale	
Personale (unità)	

TAVOLA 6: CRONOGRAMMA DELLE ATTIVITA'

ATTIVITA'	PERIODI DI RIFERIMENTO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12

PERIODO DI RIFERIMENTO

Settimara ☐

Mese ☐

Trimestre ☐

Semestre ☐

Anno ☐

TAVOLA 7
PIANO FINANZIARIO

(in milioni di lire)

N. Ordine	DESCRIZIONE	ANNI					
		1°	2°	3°	4°	...	...
	A. INVESTIMENTO						
	Fabbisogno						
1.	Costi d'invest. (esclusa la manut. straord.)						
2.	Costi d'ivestimento per manut. straord.						
3.	Totale (1+2)						
	Copertura						
4.	Finanziamento richiesto						
5.	Risorse proprie						
6.	Ricorso al mercato finanziario						
7.	Risorse comunitarie						
8.	Altre						
9.	Totale (da 4 a 8)						
	B. GESTIONE						
	Fabbisogno						
10.	Costi d'esercizio						
11.	Rimborso finanziamenti (quota capitale)						
12.	Interessi passivi						
13.	Totale (10+11+12)						
	Copertura						
14.	Rientri tariffari						
15.	Altri rientri (specificare)						
16.	Risorse proprie						
17.	Altre						
18.	Totale (da 14 a 17)						
19.	Eventuale differenza tra rigo 18 e rigo 13						
	a) da coprire con trasferimenti pubblici						
	b) da coprire con proventi da altre fonti						

89A4057

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 2 settembre 1989, n. 315, recante: «Norme in materia di reclutamento del personale della scuola». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 dell'8 settembre 1989).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 7 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 6, comma 23, le parole: «*comma 24*», sono sostituite dalle seguenti: «*comma 22*»; alla pag. 8 all'art. 11, comma 5, le parole: «Si applicano le norme di cui ai commi *12* e *13* dell'articolo 6.», sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le norme di cui ai commi *11* e *12* dell'articolo 6.».

89A4076

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100892130)

L. 1.000